

COMUNE DI OVINDOLI**PROVINCIA DI L'AQUILA****SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA**

Prot. N. 563

Reg. Ordinanze n. 5 . del 25/01/2023

OGGETTO:

Ordinanza per le estumulazioni ordinarie presso il Cimitero comunale di Santa Jona – “Area A - lato sinistro cappella cimiteriale”**IL SINDACO**

Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli artt. 86 comma 1 e 92 commi 1 e 2 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

Vista la L.R. d'Abruzzo n. 41 del 10.08.2012 ed in particolare l'art. 26;

Viste le circolari del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998;

Visto il regolamento comunale di polizia mortuaria e, in particolare l'art. 54 “Estumulazioni ordinarie”;

Preso atto che attualmente non è possibile provvedere all'ampliamento o alla costruzione di nuovi loculi e che nel Cimitero comunale di Santa Jona non sono più disponibili loculi per fare fronte alle esigenze dei prossimi anni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 17.12.2022 avente per oggetto **“Manutenzione straordinaria di un blocco di loculi nel Cimitero di S.Jona - APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA”**.

Accertato che per molte salme tumulate nei loculi del sopracitato cimitero, il decesso risulta avvenuto da ben oltre 50 anni, ragion per cui si può procedere alla loro estumulazione;

Considerata la necessità e urgenza di procedere ad una prima sequenza di estumulazioni per il recupero dei loculi, ai sensi delle sopracitate norme;

Considerato:

- che dette operazioni cimiteriali di estumulazione ordinaria sono eseguite necessariamente per rendere disponibili nuovi loculi al fine di riutilizzare il patrimonio cimiteriale, secondo il principio della rotazione, consentendo così il corretto utilizzo della disponibilità esistente;

- che le estumulazioni devono essere rese note ai familiari dei defunti con congruo anticipo, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle necessarie procedure amministrative;

Ritenuto di dover provvedere di conseguenza;

ORDINA

1) che a decorrere dal **27/02/2023** il personale addetto ai servizi cimiteriali del Comune a mezzo di ditta funebre opportunamente individuata provveda, secondo il piano organizzativo che verrà predisposto, alle

estumulazione delle salme tumulate nei loculi dell' *Area A - lato sinistro cappella cimiteriale* del Cimitero comunale di Santa Jona, indicate nell'allegato elenco A e nell'allegato schema B;

DISPONE

2) che sia data informazione delle operazioni di estumulazione ordinaria mediante affissione di appositi avvisi presso il cimitero comunale di Santa Jona, presso la sede municipale e sul sito Internet del Comune, e fino al termine delle operazioni, con invito ai familiari interessati di recarsi presso l'Ufficio Amministrativo, al fine di procedere all'espletamento delle procedure amministrative previste dalla normativa vigente;

3) che in concomitanza all'effettuazione delle operazioni di estumulazione sia inibito l'accesso al pubblico nell'area interessata da tali operazioni, con la sola eccezione dei familiari dei defunti, salvo il rispetto delle misure di sicurezza e igienico sanitarie;

4) che, in mancanza di indicazioni da parte dei familiari, o in caso di disinteresse:

a) i resti ossei rinvenuti nel corso delle operazioni di estumulazione, saranno depositi nell'ossario comune;

b) in caso di non completa mineralizzazione, si procederà ad una nuova tumulazione per cinque anni al fine di consentire la completa mineralizzazione;

DEMANDA

5) al Responsabile del Servizio Ing. Colabianchi Stefano di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;

INFORMA

6) che i familiari sono invitati a recarsi presso l'Ufficio Amministrativo, qualora fossero interessati a richiedere la raccolta dei resti mortali in cassette di zinco, per il deposito in cellette ossario, tombe di famiglia, fosse, o, in alternativa, la cremazione, con spesa interamente a carico dei richiedenti;

7) che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034,

oppure in via alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

che la presente ordinanza:

a) sia pubblicata all'Albo Pretorio telematico e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico nella zona *Area A - lato sinistro cappella cimiteriale* del Cimitero comunale di Santa Jona;

b) sia comunicata al Servizio Cimiteriale e al Corpo di Polizia Municipale;

- c) sia notificata a mezzo di posta elettronica certificata all'Azienda Sanitaria Locale 1 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila;
- d) sia comunicata al Prefetto di L'Aquila.

Ovindoli, li 25/01/2023



IL SINDACO